



# COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 33**

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – AGEVOLAZIONI TARI 2021 E MISURE A SOSTEGNO EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – RIDUZIONE TARI – ISTITUZIONE CONTRIBUTO COMPENSATIVO**

L'anno **duemilaventuno**, addì **sei**, del mese di **agosto**, alle ore **21:00** nella Solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
RENAUDI PAOLO	Sindaco	SI
GHIGO VILMA	Vice Sindaco	SI
MARCHISIO SIMONE	Consigliere	SI
RUBERO ROBERTO	Consigliere	SI
VIALE TIZIANA	Consigliere	SI
PEIRONE MARCO	Consigliere	SI
TOSELLO SILVANO	Consigliere	SI
PELLEGRINO FABRIZIO	Consigliere	SI
BATTIFOLLO FLAVIO	Consigliere	SI
RENAUDI ADRIANO	Consigliere	SI
MATTALIA PIERANGELO	Consigliere	NO
GIRAUDO PINUCCIA	Consigliere	SI
PIACENZA DANIELE	Consigliere	SI
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **PARA MONICA**.

**RENAUDI PAOLO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo di Maggioranza **Battifollo** ripropone la mozione per la limitazione a cinque minuti degli interventi.

Il consigliere di minoranza **Renaudi Adriano** rimarca che dal proprio punto di vista l'intervento è uno, mentre la dichiarazione di voto deve intendersi distinta.

Il **Sindaco** richiama le categorie cui si è data attenzione e valutate quali le più danneggiate e che pertanto si ritenga debbano beneficiare complessivamente dei ristori concernenti la parte variabile. Rammenta, altresì, che la quota del 64% di riduzione della parte variabile non verrà per il momento applicata in toto, in quanto nel frattempo è mutata la composizione della tariffa.

Elenca sommariamente le riduzioni per categorie, rammentando che per le domestiche la riduzione deve tener conto del numero dei componenti del nucleo familiare.

Il **consigliere Renaudi Adriano** legge la dichiarazione di voto con proposta di mozione.

Il **Sindaco** pone ai voti la mozione.

Vengono registrati nr 9 voti contrari (componenti del gruppo di maggioranza) e nr 3 voti favorevoli (componenti del gruppo di minoranza) alla mozione.

La mozione viene respinta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI "tassa sui rifiuti", sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 (TARSU/TARES), a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento tenuto conto dei cosiddetti costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii. ;

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti T.A.R.I approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 23/07/2020 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (dup) - periodo 2021/2023 ai sensi dell'art. 170, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

VISTA, in particolare, la Deliberazione G.C. n. 69 del 29/07/2021 e relativi allegati, qui integralmente richiamata con la quale si approvavano le tariffe TARI per l'anno 2021, come di seguito specificato:

**PREMESSO CHE:**

- L'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'I.M.U.;
- L'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- La deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- Il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**VISTI:**

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità

- operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
  - il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
  - il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
  - il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
  - l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
  - le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; da ultimo, con la citata delibera del 13 gennaio u.s., lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;
  - la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
  - il DPCM 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-

- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
- la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.";
  - il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";
  - il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";
  - il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
  - il DPCM del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
  - il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19." (21g00049) (gu n.70 del 22-32021);
  - il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.";
  - il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.";
  - la Legge 6 maggio 2021, n. 61 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.";
  - la Legge 21 maggio 2021, n. 69 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.";
  - il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il
  - lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.";

**TENUTO CONTO**, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano in qualche modo alleviare le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario hanno patito e continuano a patire inevitabilmente e considerevolmente;

**CONSIDERATO** che è intenzione di questa Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19; consapevoli che, in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

**RICHIAMATA** la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa;

**RITENUTO** opportuno approvare agevolazioni relativamente alla TARI anno 2021 sia per le Utenze domestiche che per le Utenze non domestiche in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti sia sulle famiglie che sulla attività economiche;

**RICHIAMATO** l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 dell'aprile 2021 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021);

**RICHIAMATE** le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quali si è precisato che nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021;

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – (Legge di Bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato";

**RICHIAMATO** il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale testualmente recita:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla

concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”.

**RICHIAMATA** la precedente deliberazione n. 68 in del 29/07/2021 con cui si è proceduto all'approvazione del Piano Finanziario - del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 – determinato con i criteri ARERA, che prevede un costo complessivo 616.767,00;

**DATO** atto che dal predetto Piano finanziario deve essere detratto il costo del MIUR (indicato sul pef di Arera ma non scalato dai costi) per la cifra complessiva di € 1.700 e precisamente per €. 493,00 per la parte fissa e per €.1.207,00 per la parte variabile pertanto l'importo complessivo da ripartire risulta essere di € **615.067,00** (come da allegato “A”);

**CONSIDERATO CHE:**

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche (all.1), determinate sulla base del Piano Finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio in data odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio come individuati nel P.E.F. per l'anno 2021;

- si è ritenuto di fissare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore ad una percentuale dell'85% nel range minimo-massimo rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;

**DATO ATTO CHE:**

- La ripartizione dei costi variabili tra le utenze domestiche e non domestiche nelle stesse proporzioni dell'esercizio precedente (rispettivamente 72,64% e 27,36%) è giustificata dallo sforzo che le attività produttive (utenze non domestiche) stanno facendo in modo coordinato con il CEC e l'Amministrazione Comunale per la massimizzazione della quota di raccolta differenziata e i risultati ottenuti in termini di percentuale di differenziata - che si riverberano poi sul contenimento dei costi del piano finanziario (parte relativa alla messa in discarica) - sono dovuti anche al deciso contributo dato dalle attività produttive. Una serie di costi fissi che invece sono di difficile eliminazione, quali la cattiva qualità di alcuni conferimenti e gli abbandoni di rifiuti con conseguenti costi di intervento (contemplati nei costi del Comune all'interno del piano finanziario) sono invece da imputarsi esclusivamente alle utenze domestiche, vista anche la tipologia di rifiuti abbandonati. Una applicazione dei coefficienti di ripartizione che favorisse le utenze domestiche e sfavorisse le non domestiche non avrebbe una giustificazione per quanto visto in termini di risultati e qualità della differenziazione dei rifiuti e per quanto programmato per il 2021. Uno scostamento dai valori "storici" dei coefficienti proposti comporterebbe sempre uno sbilanciamento a favore di una macrocategoria a danno dell'altra. In una fase "critica" come l'avvio del sistema di raccolta con il porta a porta, ripercussioni tariffarie negative per una delle due macrocategorie rischierebbero di trasformarsi in una disincentivazione (prima di tutto economica) alla corretta applicazione dell'attuale sistema di differenziazione e raccolta rifiuti, con delle conseguenze negative sui costi generali, e quindi in definitiva a un danno collettivo per le utenze di entrambe le macrocategorie sul medio periodo. La ripartizione individuata rappresenta invece il miglior compromesso per evitare aggravii tariffari ad entrambe le macrocategorie

**CONSIDERATO** che il Comune ai sensi dell'art. 1 c. 660 della Legge 147/2013 ha la facoltà di introdurre riduzioni non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti purchè finanziate dalla fiscalità generale;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Comunale TARI è prevista l'agevolazione per le utenze non domestiche iscritte alle categorie 22-23-24 quantificate nell'importo presunto di € 4.326,23, e che tali agevolazioni devono essere iscritte a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

**VISTI** i D.L. 34/2020 e 104/2020 che attribuiscono risorse agli enti locali per fronteggiare le minori entrate determinate dall'emergenza sanitaria da Covid 19 in atto e considerato che l'importo stimato delle minori entrate TARI, sia per utenze domestiche e non domestiche, per il 2020 ammonta ad € 52.155,25 e che, ad oggi risulta utilizzata la somma di € 15.882,15 per agevolazioni alle utenze non domestiche concesse con deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 23/07/2020;

**DATO ATTO** che il D.L. 73/2021 ha attribuito per l'anno 2021 risorse agli enti locali per fronteggiare le minori entrate determinate dall'emergenza sanitari da Covid 19 in atto per le utenze non domestiche considerato che l'importo stimato delle minori entrate TARI, non domestiche, per il 2021 ammonta ad € 30.923.51

**ATTESO CHE** le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021 e sono di carattere assolutamente straordinario;

**RITENUTO** stabilire che:



- Le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI 2021 (parte variabile) in favore delle UTENZE NON DOMESTICHE (UND), maggiormente danneggiate dalle chiusure obbligatorie /sospensioni dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 e precisamente viene stanziata la cifra di Euro 30.000 (A) secondo i seguenti criteri:

**UTENZE NON DOMESTICHE MAGGIORMENTE DANNEGGIATE- tari 2021 ( A)**

Att.	Attività INDIVIDUATE (A)	% riduzione P.V.
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	64%
7	Alberghi con ristorante	64%
8	Alberghi senza ristorante	64%
9	Case di cura e riposo	64%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, beni durevoli,(escluso ferramenta)	64%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	64%
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	64%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	64%
23	Mense, birrerie, amburgherie	64%
24	Bar, caffè, pasticceria	64%
30	Discoteche, night-club	64%

- La quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 pari a Euro 36.273.10, verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI 2021 (parte variabile) nel modo seguente:
- in favore delle **UTENZE NON DOMESTICHE PARZIALMENTE DANNEGGIATE** per restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria Covid - 19 (B) – viene stanziata la cifra di € **10.000**, secondo i seguenti criteri;

Att.	Attività INDIVIDUATE (B)	% riduzione P.V.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	19%
2	Cinematografi e teatri	19%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	19%
5	Stabilimenti balneari	19%
6	Esposizioni, autosaloni	19%
10	Ospedale	19%
11	UFFICI, AGENZIE	19%
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	19%
13	Ferramenta	19%
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	19%

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	19%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	19%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	19%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19%
28	Ipermercati di generi misti	19%

- In favore delle **UTENZE DOMESTICHE (UD)** che hanno direttamente o indirettamente risentito della crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19 per l'importo di € **25.000** e secondo i seguenti criteri:

#### **UTENZE DOMESTICHE C)**

nucleo N. occupanti	% riduzione P.V.
1	5,00
2	5,00
3	10,00
4	10,00
5	10,00
6 o più	10,00

RIBADITO che tutte le riduzioni precedentemente elencate sono riconosciute d'ufficio direttamente nell'avviso di pagamento Tari 2021 di prossima emissione;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile elencate, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**VISTO** l'art. 30 del D.L. 41/2021, convertito in Legge 69/2021 e D.L. n. 99/2021, che testualmente recita:

5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicato al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa

corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

**RICHIAMATI**, inoltre:

- l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “...*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
- il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 118/2011;
- i regolamenti delle entrate tributarie comunali.

Con votazione espressa dai presenti (12 consiglieri) il cui esito è il seguente:

N.   9 favorevoli

N.   3 astenuti (Renaudi Adriano, Girauda, Piacenza)

N.   / contrari

**DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse son parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ..... OMISSIS ...;
2. **DI VALIDARE per l'anno 2021 l'articolazione tariffaria**, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ( TARI) – ANNO 2021di cui agli agli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, e di destinare:

- Le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73 DEL 25/05/2021 (risorse 2021) per riconoscere agevolazione TARI (parte variabile) in favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalla chiusura/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda - **MAGGIORMENTE DANNEGGIATE** - a seguito dell'emergenza Covid ancora in essere nell'anno 2021, applicando le percentuali di riduzione elencate in premessa sotto la lettera **A**) e quantificate in euro **30.000** ;
  - La quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze non domestiche (UND) , e interessate dalla chiusura/sospensioni/restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda - **PARZIALMENTE DANNEGGIATE** - a seguito dell'emergenza Covid ancora in essere nell'anno 2021, applicando le percentuali di riduzione elencate in premessa sotto la lettera **B**) e quantificate in euro **10.000**;
  - La quota residuale TARI riconosciuta nell'anno 2020 confluita nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) in favore delle utenze domestiche (UD) , per riconoscere agevolazioni TARI (parte variabile) – in favore delle utenze domestiche (UD) , che direttamente o indirettamente, hanno risentito della crisi economica derivata dal Covid 19, applicando le percentuali di riduzione elencate in premessa sotto la lettera **C**) e quantificate in euro **25.000**;
3. **DI DARE ATTO** che, sulla base delle aliquote così stabilite, il gettito presunto della TARI è previsto nel Bilancio di Previsione 2021 in € **615.067,00** – al titolo/tipologia/categoria 1010161 capitoli 165/1;
  4. **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario l'imputazione della spesa presunta per l'agevolazione di all'art. 26 del Regolamento tari -categ. 22-23-24 dell'importo di €. 4.326,23 al capitolo competente.
  5. **DI DEMANDARE al Servizio Finanziario** la spesa presunta per le agevolazioni covid dell'importo complessivo di € 65.000 ai capitoli competenti.
  6. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5%;
  7. **DI STABILIRE** per il solo anno 2021 le seguenti scadenze di pagamento:
    - Prima rata: 31 ottobre 2021
    - Seconda rata: 2 dicembre 2021
    - Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 ottobre 2021;
  8. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

9. **DI DARE** mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;
10. **DI TRASMETTERE** lo stesso al Consorzio Ecologico Cuneense (CEC) per il successivo inoltrare ad ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
11. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 58/2019;
12. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., per l'elaborazione dei dati per l'applicazione tempestiva delle agevolazioni TARI, con votazione che porta a registrare il seguente risultato:

N.   9 favorevoli

N.   3 astenuti (Renaudi Adriano, Girauco, Piacenza)

N.   / contrari.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
RENAUDI PAOLO \*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa PARA MONICA \*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

*Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.*

---

**COSTI FISSI E VARIABILI 2021**

<b>COSTI FISSI</b>			
CG	CSL	Costi dell'attività di spazzamento e lavaggio	€ 6.119,00
CC	CARC	Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	€ 35.279,00
CC	CGG	Costi generali di gestione	€ 54.730,00
CC	COal	Altri costi	€ 30,00
CK	Amm.	Ammortamenti	€ 3.795,00
CK	Acc.	Accantonamenti	€ 27.533,00
CK	R	Remunerazione del capitale investito netto	€ 4.486,00
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi fissi - (1+y)RCtf/r	€ -97.359,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TF)	€ 18.847,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative)	€ - 493,00
	TV->TF	Quota di TV trasferita alla TF perché fuori range	€ 125.633,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 178.600,00</b>

**RIPARTIZIONE COSTI FISSI**

<b>Totale superficie</b>		<b>Utenze</b>	<b>Quota</b>	<b>Superficie</b>
Mq	599.214,12	Domestiche	81,41 %	Mq 487.824,64
		Non domestiche	18,59 %	Mq 111.389,48

<b>Totale costi</b>		<b>Utenze</b>	<b>Quota</b>	<b>Importo</b>
€	178.600,00	Domestiche	81,41 %	€ 145.399,58
		Non domestiche	18,59 %	€ 33.200,42

**COSTI VARIABILI**

CG	CRT	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati	€ 90.743,00
CG	CTS	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani	€ 128.507,00
CG	CTR	Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	€ 63.544,00
CG	CRD	Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	€ 201.513,00
AR	b(AR)	Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	€ -9.215,00
AR	CONAI	Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+w)AR conai	€ -22.278,00
	RC	Componente a conguaglio relativa a costi variabili - (1+y)RCtv/r	€ 75.200,00
	IVA	Oneri relativi all'IVA e altre imposte (TV)	€ 35.293,00
	2/DRIF	Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 (negative)	€ -1.207,00
	TV->TF	Quota di TV da trasferire alla TF perché fuori range (negativa)	€ -125.633,00
		<b>Totale</b>	<b>€ 436.467,00</b>

**RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI**

<b>Tipo</b>	<b>Quantità rifiuti (Kg)</b>	<b>%</b>
Rifiuti da raccolta differenziata	2.041.131,00	
Rifiuti da raccolta indifferenziata	717.154,00	
Totale rifiuti	2.758.285,00	100,00 %
Domestiche	1.889.321,46	68,50 %
Non Domestiche	868.963,54	31,50 %

<b>Totale costi</b>		<b>Utenze</b>	<b>Quota</b>	<b>Importo</b>
€	436.467,00	Domestiche	72,64 %	€ 317.049,63
		Non domestiche	27,36 %	€ 119.417,37





# Determinazione tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2021

## COSTI

*Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche:*

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale
Domestiche	€ 145.399,58	€ 317.049,63	€ 462.449,21
Non domestiche	€ 33.200,42	€ 119.417,37	€ 152.617,79
<b>Totale</b>	<b>€ 178.600,00</b>	<b>€ 436.467,00</b>	<b>€ 615.067,00</b>

## UTENZE DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

$$\text{Costi fissi } \boxed{145.399,58} / \text{ Superficie ponderata (1) } \boxed{468.149,756900} = \text{ Quf (quota unitaria €/mq) } \boxed{€ 0,31058}$$

(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Ka)

*Quota fissa suddivisa per numero componenti*

Numero componenti	Superficie	Superficie utile (2)	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)
0	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
1	177.506,98	153.812,52	0,80	€ 0,24846
2	180.686,27	157.351,58	0,94	€ 0,29195
3	90.466,80	80.232,85	1,05	€ 0,32611
4	78.463,90	68.148,15	1,14	€ 0,35406
5	26.445,86	21.536,14	1,23	€ 0,38201
6 o più	7.403,00	6.743,40	1,30	€ 0,40375
Totale	560.972,81	487.824,64		

(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento

### DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE

$$\text{Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.889.321,46} / \text{ Utenze ponderate (3) } \boxed{4.184,254000} = \text{ Quv (quota unitaria di produzione Kg/utenza) } \boxed{€ 451,5312556}$$

$$\text{Costi variabili } \boxed{317.049,63} / \text{ Qtà rifiuti domestiche } \boxed{1.889.321,46} = \text{ Cu (Costo unitario €/Kg) } \boxed{€ 0,1678114}$$

$$\text{Quv * Cu (quota variabile per singola utenza) = } \boxed{€ 75,77209}$$

(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto (Utenze utili \* Kb)

*Quota variabile suddivisa per numero componenti*

Numero componenti	Utenze (4)	Utenze utili (4) (5)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
1	1.279,08	1.028,19	0,80	€ 60,61767
2	1.078,07	814,42	1,60	€ 121,23534
3	510,07	400,20	2,05	€ 155,33278
4	434,27	319,38	2,60	€ 197,00743
5	149,92	105,60	2,90	€ 219,73906
6 o più	40,00	29,88	3,40	€ 257,62511
Totale	3.491,41	2.697,67		

(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate

(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento

## UTENZE NON DOMESTICHE

### DETERMINAZIONE QUOTA FISSA

Costi fissi	33.200,42	/	Superficie ponderata (6)	110.808,980500	=	Qapf (quota unitaria €/mq)	€ 0,29962
-------------	-----------	---	--------------------------	----------------	---	-------------------------------	-----------

(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto (Superficie utile \* Kc)

#### Quota fissa suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (7)	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16,00	8.603,00	2.973,00	0,64	€ 0,19176
2	Cinematografi e teatri	1,00	262,00	262,00	0,365	€ 0,10936
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	141,00	73.624,46	50.530,66	0,59	€ 0,17678
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	10,00	4.357,00	2.157,00	0,76	€ 0,22771
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	0,51	€ 0,15281
6	Esposizioni, autosaloni	11,00	4.952,00	4.952,00	0,48	€ 0,14382
7	Alberghi con ristorante	7,00	940,00	871,00	1,57	€ 0,4704
8	Alberghi senza ristorante	2,00	292,00	116,80	1,015	€ 0,30411
9	Case di cura e riposo	12,00	8.914,00	8.579,00	1,21	€ 0,36254
10	Ospedale	0,00	0,00	0,00	1,18	€ 0,35355
11	UFFICI, AGENZIE	26,00	4.094,07	3.897,07	1,45	€ 0,43445
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	44,00	3.016,87	2.983,87	0,60	€ 0,17977
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13,00	1.535,00	1.535,00	1,35	€ 0,40449
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,00	616,00	616,00	1,30	€ 0,38951
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,00	278,00	278,00	0,80	€ 0,2397
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,00	54,56	54,56	1,68	€ 0,50336
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	18,00	908,03	908,03	1,30	€ 0,38951
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	49,00	9.022,00	7.906,00	0,90	€ 0,26966
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14,00	2.705,00	2.705,00	1,09	€ 0,32659
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	15.542,00	0,00	0,84	€ 0,25168
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	53,00	13.794,31	11.586,08	1,00	€ 0,29962
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	14,00	2.623,62	2.552,45	5,57	€ 1,66888
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,00	168,00	168,00	4,85	€ 1,45316
24	Bar, caffè, pasticceria	17,00	1.409,98	1.409,98	3,96	€ 1,1865
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11,00	1.479,00	1.287,00	2,20	€ 0,65916

26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28,00	1.090,95	1.071,78	2,075	€	0,62171
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,00	14,45	9,65	9,23	€	2,76549
28	Ipermercati di generi misti	4,00	2.300,00	1.770,00	2,00	€	0,59924
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,00	9,55	9,55	6,41	€	1,92056
30	Discoteche, night-club	1,00	200,00	200,00	1,475	€	0,44194
	Totale	520,00	162.805,85	111.389,48			

(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

**DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE**

Costi variabili 119.417,37 / Qtà rifiuti Non Dom. 868.963,537500 = **Cu** (Costo unitario €/Kg) € 0,13743

Quota variabile suddivisa per attività

	Categorie di attività	Utenze	Superficie	Superficie utile (8)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16,00	8.603,00	2.973,00	5,17	€ 0,71051
2	Cinematografi e teatri	1,00	262,00	262,00	3,00	€ 0,41229
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	141,00	73.624,46	49.061,66	4,80	€ 0,65966
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	10,00	4.357,00	2.157,00	6,25	€ 0,85894
5	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00	4,16	€ 0,57171
6	Esposizioni, autosaloni	11,00	4.952,00	4.952,00	4,01	€ 0,55109
7	Alberghi con ristorante	7,00	940,00	871,00	12,91	€ 1,77422
8	Alberghi senza ristorante	2,00	292,00	116,80	8,32	€ 1,14342
9	Case di cura e riposo	12,00	8.914,00	8.579,00	9,92	€ 1,36331
10	Ospedale	0,00	0,00	0,00	9,68	€ 1,33032
11	UFFICI, AGENZIE	26,00	4.094,07	3.897,07	11,90	€ 1,63542
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	44,00	3.016,87	2.983,87	4,95	€ 0,68028
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	13,00	1.535,00	1.535,00	11,04	€ 1,51723
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,00	616,00	616,00	11,00	€ 1,51173
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,00	278,00	278,00	6,53	€ 0,89742
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,00	54,56	54,56	13,73	€ 1,88691
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	18,00	908,03	908,03	11,00	€ 1,51173
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	49,00	9.022,00	7.125,50	7,00	€ 0,96201
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	14,00	2.705,00	2.160,00	8,95	€ 1,23
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,00	15.542,00	0,00	6,87	€ 0,94414
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	53,00	13.794,31	9.664,58	8,00	€ 1,09944
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	14,00	2.623,62	2.552,45	45,67	€ 6,27643
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,00	168,00	168,00	39,78	€ 5,46697
24	Bar, caffè, pasticceria	17,00	1.409,98	1.409,98	32,44	€ 4,45823
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11,00	1.479,00	1.287,00	18,00	€ 2,47374
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	28,00	1.090,95	1.071,78	16,50	€ 2,2676
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,00	14,45	9,65	75,66	€ 10,39795
28	Ipermercati di generi misti	4,00	2.300,00	1.770,00	16,50	€ 2,2676
29	Banchi di mercato genere alimentari	1,00	9,55	9,55	52,57	€ 7,2247
30	Discoteche, night-club	1,00	200,00	200,00	12,12	€ 1,66565
	<b>Totale</b>	<b>520,00</b>	<b>162.805,85</b>	<b>106.673,48</b>		

(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all'eventuale maggiorazione per la tariffa giornaliera

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.

## Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2021

### Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
0	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
1	0,80	€ 0,24846	0,80	€ 60,61767
2	0,94	€ 0,29195	1,60	€ 121,23534
3	1,05	€ 0,32611	2,05	€ 155,33278
4	1,14	€ 0,35406	2,60	€ 197,00743
5	1,23	€ 0,38201	2,90	€ 219,73906
6 o più	1,30	€ 0,40375	3,40	€ 257,62511

### Utenze non domestiche

Categorie di attività	Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	€ 0,19176	5,17	€ 0,71051
2 Cinematografi e teatri	0,365	€ 0,10936	3,00	€ 0,41229
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	€ 0,17678	4,80	€ 0,65966
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	€ 0,22771	6,25	€ 0,85894
5 Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,15281	4,16	€ 0,57171
6 Esposizioni, autosaloni	0,48	€ 0,14382	4,01	€ 0,55109
7 Alberghi con ristorante	1,57	€ 0,4704	12,91	€ 1,77422
8 Alberghi senza ristorante	1,015	€ 0,30411	8,32	€ 1,14342
9 Case di cura e riposo	1,21	€ 0,36254	9,92	€ 1,36331
10 Ospedale	1,18	€ 0,35355	9,68	€ 1,33032
11 UFFICI, AGENZIE	1,45	€ 0,43445	11,90	€ 1,63542
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,60	€ 0,17977	4,95	€ 0,68028
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,35	€ 0,40449	11,04	€ 1,51723
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	€ 0,38951	11,00	€ 1,51173
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	€ 0,2397	6,53	€ 0,89742
16 Banche di mercato beni durevoli	1,68	€ 0,50336	13,73	€ 1,88691
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,30	€ 0,38951	11,00	€ 1,51173
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,90	€ 0,26966	7,00	€ 0,96201
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	€ 0,32659	8,95	€ 1,23
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,84	€ 0,25168	6,87	€ 0,94414
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00	€ 0,29962	8,00	€ 1,09944
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	€ 1,66888	45,67	€ 6,27643
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 1,45316	39,78	€ 5,46697
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 1,1865	32,44	€ 4,45823
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,20	€ 0,65916	18,00	€ 2,47374
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,075	€ 0,62171	16,50	€ 2,2676
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,23	€ 2,76549	75,66	€ 10,39795
28 Ipermercati di generi misti	2,00	€ 0,59924	16,50	€ 2,2676
29 Banche di mercato genere alimentari	6,41	€ 1,92056	52,57	€ 7,2247
30 Discoteche, night-club	1,475	€ 0,44194	12,12	€ 1,66565

### Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.



## **MOZIONE GRUPPO SiAMO Peveragno**

### **PUNTO 10 ORDINE DEL GIORNO APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER APPLICAZIONE TASSA RIFIUTI**

**Consiglio Comunale del 06.08.2021**

Il Consigliere Adriano Renaudi in proprio e per il gruppo consiliare SiAMO Peveragno, in merito al punto 10) dell'ordine del giorno dell'odierno consiglio comunale,

#### **PREMESSO CHE**

- Il termine per l'approvazione del piano finanziario Tari 2021 è scaduto il 31.07.2021
- Il consiglio non è stato convocato dal sindaco nei termini previsti
- Il consiglio comunale non può quindi deliberare l'approvazione delle nuove tariffe, votazione non più possibile quindi né alla maggioranza né alla minoranza essendo palesemente illegittimo approvarle fuori dai termini
- essendo il piano finanziario presupposto per l'approvazione delle tariffe
- essendo nulla la delibera di giunta per incompetenza nell'argomento e fuori dai termini la delibera di consiglio
- mancano di conseguenza i presupposti giuridici per l'approvazione delle tariffe
- è però possibile mantenendo le tariffe dell'anno precedente ed applicare le riduzioni proposte dall'amministrazione e favorevolmente accolte da questo gruppo.

#### **CIO' PREMESSO**

al fine di evitare l'adozione un provvedimento illegittimo forzando una votazione fuori termine, si propone il ritiro del punto all'ordine del giorno e di applicare, con idoneo atto deliberativo, le riduzioni proposte a favore dei cittadini, alle vecchie tariffe, senza incorrere così in atti nulli o annullabili e garantendo così minori costi agli utenti.

In caso la presente mozione non ottenga un esito favorevole considerata l'impossibilità di votare il punto causa ritardi dovuti alla convocazione del Consiglio dopo cioè il termine massimo del 31 luglio, dichiariamo di astenerci in ambito di votazione, e confermiamo la disponibilità ad accettare favorevolmente le riduzioni alle tariffe esistenti, possibili come anzidetto con un idoneo atto deliberativo.

Peveragno 06.08.2021

Consigliere Adriano Renaudi



# COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale

N. 68  
del 29/07/2021

### **OGGETTO :**

**APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
ANNO 2021**

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs.18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 30 luglio 2021 (N° 651 Reg. Pubblicazioni)

#### RELAZIONE PUBBLICAZIONE (D.Lgs. 14 Marzo 2013, N. 33)

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" a partire dal 30 luglio 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PARA MONICA\*

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.





# COMUNE DI PEVERAGNO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale

N. 68  
del 29/07/2021

### **OGGETTO :**

**APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021**

ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

✓ ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

**Divenuta esecutiva in data 29/07/2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
( PARA MONICA ) \***

\* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.